



**Area: Funzioni non fondamentali**

**Settore: Polizia Provinciale, Protezione Civile e Attività Produttive**

**C.d.R.: Protezione Civile e Attività Produttive**

**Servizio: UOA Programmaz/promozione economica**

**Unità Operativa: UOA Programm.e promozione economica**

**Ufficio: UFF. ATT.PRODUTTIVE/SVILUPPO ECONOM**

## **DECRETO DEL PRESIDENTE**

**Decreto n. 102 del 02/05/2024**

**Treviso, 02/05/2024**

**Oggetto: DISCIPLINA RACCOLTA FUNGHI - ADEMPIMENTI ANNO 2024. APPROVAZIONE REGOLE PER LA RACCOLTA IN PIANURA E NELL'AREA DEL MONTELLO.**

### **IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA**

Premesso che:

con L.R. 19.8.1996, n. 23 e s.m.i., “Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati”, la Regione Veneto ha provveduto a disciplinare la materia in oggetto, delegando le Comunità Montane per il territorio di propria competenza, e le Province per il rimanente territorio, agli adempimenti relativi al rilascio di autorizzazioni e permessi;

A partire dall'anno 2012 gli adempimenti a carico delle Province sono ulteriormente variati a seguito dell'approvazione, da parte della Regione Veneto, di nuove norme che hanno integrato e modificato la L.R. 23/1996;

In particolare, con la L.R. n. 7 del 31 gennaio 2012, sono state introdotte importanti modifiche amministrative, quali la sostituzione del tesserino e del permesso con un unico titolo per la raccolta (ricevuta di versamento di un contributo), l'aumento e la differenziazione delle sanzioni amministrative, l'aumento del limite quantitativo massimo giornaliero di funghi che si possono raccogliere (ora pari a 3 kg per persona), la modifica delle disposizioni relative alle modalità di utilizzo delle risorse introitate;

Inoltre, altre significative modifiche consistono nell'ampliamento del potere regolamentare degli Enti delegati, che in particolare ora riguardano la possibilità:

- di determinare le modalità e gli importi dei versamenti per la raccolta dei funghi;
- di individuare altre categorie di soggetti, oltre a quelli definiti dalla normativa, che possono essere esentate dal pagamento;
- di determinare le giornate in cui è possibile la raccolta dei funghi;
- di definire ulteriori zone di particolare pregio naturalistico-ambientale, nelle quali vietare la raccolta dei funghi oltre a quelle già indicate nella legge;

Con la DGR n. 739 del 2.5.2012, la Regione Veneto ha poi emanato le disposizioni





esecutive di attuazione della predetta L.R. n. 7/2012, chiarendo in particolare i principali aspetti connessi ai nuovi adempimenti a carico degli Enti delegati;

In relazione all'esercizio della delega in parola questa Provincia, con deliberazione della Giunta Provinciale n. 145/63829 del 26.7.2016, ha ritenuto di adottare le seguenti disposizioni amministrative:

- esenzione, ai sensi dell'art. 2, comma 3 della L.R. n. 23/1996 e s.m.i., dal versamento del contributo previsto al comma 1 del medesimo articolo per tutti i richiedenti residenti nell'ambito territoriale della provincia di Treviso nonché, anche se non residenti, per i soggetti portatori di handicap così come individuati dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate";
- individuazione del contributo a carico dei richiedenti non residenti in provincia di Treviso nella misura di euro 5,00, dando atto che tale contributo costituisce titolo per la raccolta con validità annuale e, pertanto, 365 giorni consecutivi dalla data del pagamento;
- la ricevuta di versamento costituisce titolo per la raccolta senza ulteriori adempimenti e la stessa dovrà essere presentata unitamente a un documento d'identità in corso di validità;
- le giornate nelle quali è consentita la raccolta sono il martedì, venerdì, domenica e tutte le festività infrasettimanali;

Preso atto che, con il decreto del Presidente della Provincia di Treviso n. 87 del 06/05/2022, il contributo per i non residenti è stato adeguato ad euro 7,00.= annuali;

Preso atto che, con deliberazione della Giunta Provinciale n. 340 del 26.08.2013, è stata introdotta una specifica regolamentazione per l'area del Montello (Crocetta del Montello, Giavera del Montello, Montebelluna, Nervesa della Battaglia, Volpago del Montello), che viene di seguito riportata:

1. I proprietari di fondi ricompresi nell'area del Montello potranno, come peraltro previsto dalla vigente normativa, raccogliere funghi all'interno del proprio fondo senza alcun permesso (art. 2, comma 3 L.R. 23/1996 e s.m.i.), senza limitazione di peso (art. 3, comma 6 L.R. 23/1996 e s.m.i.) e in qualsiasi giorno della settimana (punto 2 DGR 739/2012). All'interno dei fondi privati la raccolta è vietata a tutti gli altri raccoglitori (art. 5, comma 2 L.R. 23/1996 e punto 4-DGR 739/2012), fatta eccezione per quelli specificatamente autorizzati dallo stesso proprietario. I proprietari possono far valere tale diritto con ogni forma idonea a portare inequivocabilmente a conoscenza di terzi tale volontà;

2. I residenti dei 5 Comuni compresi nell'area del Montello potranno raccogliere funghi, con i limiti quantitativi di cui all'art. 3 della L.R. 23/1996 e al punto 3 della DGR 739/2012, in tutta l'area nei giorni di martedì e venerdì di ogni settimana, previo versamento di un contributo di euro 5,00 a titolo di permesso giornaliero o di euro 25,00 a titolo di permesso annuale, salvo i divieti di cui all'art. 5 della L.R. 23/1996 o nei fondi privati ove vi sia espressa manifestazione di divieto di raccolta da parte dei proprietari, come previsto dal punto 4 della DGR 739/2012;





La ricevuta del versamento del contributo per il permesso giornaliero o annuale valido per 365 giorni consecutivi dalla data del pagamento costituisce titolo per la raccolta, senza ulteriori adempimenti e la stessa, in caso di accertamento, dovrà essere presentata unitamente a un documento d'identità in corso di validità;

3. In tutta l'area del Montello, salvo che per le categorie di persone indicate nei punti precedenti e per le persone portatrici di handicap ai sensi della L. n. 104/1992 che, ai sensi dell'art. 2 C.3 della L.R. n. 23/1996 sono anche esentate dal pagamento del permesso, la raccolta dei funghi è vietata.

Il divieto di raccolta sarà manifestato nell'intera area mediante opportuna tabellazione;

Con riferimento in particolare all'area del Montello, si evidenzia come la nuova regolamentazione abbia avuto un impatto complessivamente positivo e come la stessa abbia rappresentato una concreta risposta alle esigenze ripetutamente evidenziate anche dalle stesse Amministrazioni locali, e ciò con particolare riferimento alla necessità di:

- tutelare un habitat di interesse comunitario, caratterizzato da una rilevante biodiversità vegetale e animale e da molteplici peculiarità sul piano paesaggistico, ambientale, ecologico e naturalistico;
- limitare gli effetti dovuti all'impatto dei numerosissimi raccoglitori di funghi che si riversano sul Montello durante il periodo autunnale, provocando un impatto devastante, non solo di tipo ambientale ed ecologico, ma anche in termini di sicurezza sul territorio e sulla circolazione stradale;
- tutelare le proprietà private, che interessano gran parte della superficie del Montello, dalle continue e sistematiche invasioni perpetrate ad opera dei raccoglitori di funghi, al fine anche di contenere i conseguenti disordini e litigi tra residenti e raccoglitori;

Inoltre, va evidenziato come il Montello, grazie alle particolari caratteristiche morfologico-geografiche e all'esposizione dei suoi pendii, si caratterizzi per la presenza di un'abbondante e rigogliosa flora spontanea e, tra questa, i funghi rappresentano una delle ricchezze più conosciute di questo territorio;

Per questa sua peculiarità il Montello è apprezzato oltre i confini della provincia di Treviso e anche del Veneto. Pertanto, senza limitazioni alla raccolta, in molti ogni anno si riverserebbero nei boschi del Montello per raccogliere i funghi. E' del tutto evidente come questa enorme fruizione del territorio, che si somma a quella dei numerosissimi sportivi e amanti della natura che frequentano il Montello percorrendo quotidianamente i numerosi itinerari che lo contraddistinguono, a piedi, in bici o a cavallo, potrebbe generare un impatto devastante sul piano ecologico, ambientale, sociale, oltre che in termini di sicurezza sulla tortuosa e stretta rete viaria locale;

Pertanto, in relazione a tali problematiche e con la finalità di contenere gli impatti negativi sul territorio a livelli di piena sostenibilità, oltre che in considerazione delle:

- molteplici peculiarità sul piano paesaggistico, ambientale, ecologico e naturalistico e storico, con particolare riferimento alle vestigia della grande guerra, del territorio del Montello;





- sollecitazioni provenienti dai Comuni interessati in merito alla necessità di approvazione di una specifica disciplina della raccolta dei funghi finalizzata alla limitazione e/o al divieto di raccolta;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 739 del 2 maggio 2012, che, all'art. 4, prevede che “gli enti preposti possono determinare con proprio provvedimento ulteriori zone di particolare pregio naturalistico-ambientale nelle quali vietare la raccolta funghi oltre a quelle individuate dall'art. 5”;

Preso atto altresì che, come indicato dal portale regionale in materia di raccolta funghi, la raccolta risulta vietata nelle zone di competenza dell'Ente Parco del Sile nei Comuni di Casale sul Sile, Casier, Istrana, Morgano, Quinto di Treviso, Roncade, Silea, Treviso e Veduggio;

Ritenuto di confermare, per l'anno 2024, il contributo annuale dovuto dai non residenti in euro 7,00, e le disposizioni amministrative per la raccolta dei funghi approvate con deliberazione della Giunta Provinciale n. 145/63829 del 26/7/2016, e ciò in riferimento sia alle norme per le zone di pianura, sia a quelle adottate nell'ambito territoriale del Montello;

Tutto ciò premesso,

Vista la L.R. n. 23 del 19.8.1996 e s.m.i., “Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati”;

Dato atto che il presente provvedimento è di competenza del Presidente della Provincia ai sensi dell'art. 1, comma 55, Legge n. 56/2014 e dello Statuto dell'Ente;

Richiamato per quanto compatibile il D.Lgs. 18/8/2000, n. 267;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Dirigente del Settore competente e dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi degli articoli 49 e 147 bis del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, come risultano dall'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Vista l'attestazione del Segretario Generale di conformità alla Legge, allo Statuto e ai Regolamenti,

## **DECRETA**

1) di prendere atto di quanto riportato in premessa e qui richiamarlo quale parte integrante e sostanziale del presente decreto;

2) di prendere atto che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2 della L.R. n. 23 del 19.8.1996 e s.m.i., le competenze connesse al versamento del contributo quale titolo per la raccolta dei funghi epigei sono ripartite, all'interno del territorio provinciale, come di seguito indicato:





- AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI TREVISO, per il territorio comprendente i Comuni elencati nel prospetto che si allega al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;
- UNIONE MONTANA DEL GRAPPA, per il territorio comprendente i Comuni elencati nel prospetto che si allega al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;
- UNIONE MONTANA DELLE PREALPI TREVIGIANE, per il territorio comprendente i Comuni elencati nel prospetto che si allega al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;
- UNIONE MONTANA FELTRINA per il territorio comprendente il Comune elencato nel prospetto che si allega al presente provvedimento per per formarne parte integrante e sostanziale;

3) di confermare, per l'anno 2024, per la raccolta dei funghi nell'ambito territoriale del Montello - così come individuato nella tavola cartografica "Delimitazione ambito territoriale zona del Montello" e nella relativa legenda, allegate quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento - le seguenti disposizioni amministrative:

I. I proprietari di fondi ricompresi nell'area del Montello potranno, come peraltro previsto dalla vigente normativa, raccogliere funghi all'interno del proprio fondo senza alcun permesso (art. 2, comma 3 L.R. 23/1996), senza limitazione di peso (art. 3, comma 6 L.R. 23/1996) e in qualsiasi giorno della settimana (punto 2 DGR 739/2012). All'interno dei fondi privati la raccolta è vietata a tutti gli altri raccoglitori (art. 5, comma 2 L.R. 23/1996, punto 4 DGR 739/2012), fatta eccezione per quelli specificatamente autorizzati dallo stesso proprietario o avente causa. I proprietari possono far valere tale diritto in ogni forma idonea a portare inequivocabilmente a conoscenza di terzi tale volontà;

II. I residenti dei 5 Comuni compresi nell'area del Montello (Crocetta del Montello, Giavera del Montello, Montebelluna, Nervesa della Battaglia, Volpago del Montello) potranno raccogliere funghi, con limiti quantitativi di cui all'art. 3 della L.R. 23/1996 e al punto 3 della DGR 739/2012, in tutta l'area nei giorni di martedì e venerdì di ogni settimana, previo versamento di un contributo di euro 5,00 a titolo di permesso giornaliero o di euro 25,00 a titolo di permesso annuale, salvo i divieti di cui all'art. 5 della L.R. 23/1996 o nei fondi privati ove vi sia espressa manifestazione di divieto di raccolta da parte dei proprietari, come previsto dal punto 4 della DGR 739/2012. Il contributo per il permesso giornaliero o annuale dovrà essere versato, specificando come causale "Nome - Cognome - Titolo per la raccolta funghi nell'Area del Montello anno 2024" in caso di titolo annuale e "Nome - Cognome - Titolo per la raccolta funghi - gg/mm/aa" (cioè il giorno di raccolta) in caso di Titolo giornaliero:

- a) a mezzo bonifico tramite istituti bancari a favore della Tesoreria provinciale - Coordinate bancarie del Tesoriere: UNICREDIT S.P.A. - Piazzetta Aldo Moro, 3 31100 - Treviso. Cod. IBAN: IT02A0200812011000040435241. Cod. Swift: UNCRITM1A11 (utilizzabile per bonifici dall'estero);
- b) mediante versamento in contanti al Tesoriere provinciale presso le agenzie Unicredit della Provincia di Treviso, sullo stesso conto corrente sopra indicato;
- c) mediante pagoPa al link che sarà riportato nel sito "Provincia di Treviso";

III. La ricevuta di versamento del contributo di cui al precedente alinea, costituisce titolo





per la raccolta, senza ulteriori adempimenti e, in caso di accertamento, dovrà essere presentata unitamente a un documento d'identità in corso di validità;

IV. In tutta l'area del Montello, salvo che per le categorie di persone indicate nei punti I e II e per i soggetti portatori di handicap (che ai sensi dell'art. 2 C. 3 della L.R. n. 23/1996 sono anche esentati dal pagamento), la raccolta dei funghi è vietata;

4) di approvare, per l'anno 2024, nel restante territorio di pianura di competenza di questa Amministrazione Provinciale le seguenti disposizioni amministrative:

- di esentare, ai sensi dell'art. 2, comma 3, della L.R. n. 23/1996 e s.m.i., dal versamento del contributo previsto al comma 1 del medesimo articolo i residenti nell'ambito territoriale della provincia di Treviso nonché, anche se non residenti, i soggetti portatori di handicap così come individuati dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate";
- di dare atto che, il contributo annuale per il permesso di raccolta funghi per i non residenti in Provincia di Treviso ammonta ad euro 7,00;
- il contributo di cui al precedente punto di euro 7,00 dovrà essere versato, specificando come causale "Nome - Cognome - Titolo per la raccolta funghi anno 2024":

a) a mezzo bonifico tramite istituti bancari a favore della Tesoreria provinciale - Coordinate bancarie del Tesoriere: UNICREDIT S.P.A. - Piazzetta Aldo Moro, 3 31100 - Treviso. Cod. IBAN: IT02A0200812011000040435241. Cod. Swift: UNCRITM1A11 (utilizzabile per bonifici dall'estero);

b) mediante versamento in contanti al Tesoriere provinciale presso le agenzie Unicredit della Provincia di Treviso, sullo stesso conto corrente sopra indicato e con la medesima causale;

c) mediante pagoPa al link che sarà riportato nel sito "Provincia di Treviso";

- la ricevuta di versamento del contributo di cui al precedente alinea, costituisce titolo per la raccolta, senza ulteriori adempimenti e, in caso di accertamento, dovrà essere presentata unitamente a un documento d'identità in corso di validità;
- le giornate nelle quali è consentita la raccolta sono martedì, venerdì, domenica e tutte le festività infrasettimanali;

5) di prendere atto che, come indicato dal portale regionale in materia di raccolta funghi, la raccolta risulta vietata nelle zone di competenza dell'Ente Parco del Sile nei Comuni di Casale sul Sile, Casier, Istrana, Morgano, Quinto di Treviso, Roncade, Silea, Treviso e Veduggio;

6) di dare atto che le somme versate a questo Ente per i permessi di raccolta funghi saranno introitate nel Capitolo di entrata n. 100602 del bilancio 2024;

7) di dare atto che l'adozione del presente decreto comporta una spesa di euro 40,62.=





IVA compresa, per la stampa di n. 300 (trecento) pieghevoli, con stampa a colori, informativi (come da scheda prodotto allegata) sulle modalità di raccolta dei funghi, e che tale spesa è finanziata con la relativa entrata nel Capitolo n. 100602 del bilancio 2024;

8) di comunicare il presente atto alla Regione Veneto in quanto Amministrazione delegante della gestione raccolta funghi ex L.R. n. 23/1996.

**IL PRESIDENTE**  
**MARCON STEFANO**  
(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)

